

Repertorio N. 10350	Raccolta N. 6144	Registrato a
<b>ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>		Foggia il 26-9-2007
REPUBBLICA ITALIANA		al n. 4437 serie 1T
L'anno duemilasette, il giorno diciotto		esatti euro 324,00
del mese di settembre		
- 18 settembre 2007 -		
in Sant'Agata di Puglia, nella sede municipale, alla Piazza		
XX Settembre n. 7.		
Innanzi a me Dott. GUSTAVO VASSALLI, Notaio residente in		
Bovino, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di		
Foggia e Lucera,		
SONO COMPARI I SIGNORI:		
1) et 2) Tornisiello Maria Anna nata a Rocchetta Sant'Antonio		
il 27 agosto 1950 e Cristiano dott. Vito Nicola nato a		
Margherita di Savoia il 20 ottobre 1955, i quali dichiarano		
di intervenire al presente atto non in proprio ma nella loro		
rispettiva qualità di responsabile del Settore		
Economico/Finanziario (Settore 2°) e di Sindaco e quindi		
legali rappresentanti del "Comune di Sant'Agata di Puglia",		
Comune d'Italia, con sede in Sant'Agata di Puglia alla Piazza		
XX Settembre n. 7, ove domiciliario per la carica, codice		
fiscale 00208930719, a quest'atto autorizzati giusta delibera		
del Consiglio Comunale n. 1 del giorno 1 marzo 2007 esecutiva		
dal giorno 5 marzo 2007 ed in ossequio alla determinazione		
del Responsabile competente n. 57 presa ai sensi dell'art.		

	192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 14 marzo 2007 -	
	Reg. Gen. n. 144.	
	Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti,	
	entrambi cittadini italiani, i quali con il presente atto	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>ARTICOLO I - CONSENSO</b>	
	E' costituita una società a responsabilità limitata con la	
	denominazione: "SANT'AGATA SERVIZI S.R.L." che ha come unico	
	socio il Comune di Sant'Agata di Puglia, avente nazionalità	
	italiana, e con sede nel Comune di Sant'Agata di Puglia.	
	<b>ARTICOLO II - CAPITALE - CONFERIMENTI - QUOTE DI</b>	
	<b>PARTECIPAZIONE</b>	
	Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero), diviso in quote ai sensi di legge, e viene	
	sottoscritto interamente dal Comune di Sant'Agata di Puglia,	
	come sopra rappresentato, per una quota pari a euro 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero).	
	Al Comune di Sant'Agata di Puglia compete una partecipazione	
	pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, a fronte	
	di un conferimento di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero	
	zero).	
	La quota di partecipazione del socio al capitale sociale è,	
	pertanto, proporzionale al conferimento.	
	Detto capitale è stato, ai sensi dell'art. 2464 Cod. Civ.,	
	interamente versato presso la Banca Carime Filiale di	

	Sant'Agata di Puglia giusta ricevuta in data 7 settembre 2007	
	rilasciata dal predetto Istituto di Credito, che il socio,	
	come sopra rappresentato, mi esibisce.	
	<b>ARTICOLO III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'</b>	
	L'organizzazione e il funzionamento della società sono	
	regolati dalle norme contenute nello Statuto - in cui trovasi	
	anche l'attività che costituisce l'oggetto sociale - che	
	viene approvato dal socio nel testo seguente:	
	<b>"STATUTO</b>	
	<b>TITOLO I</b>	
	<b>DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA</b>	
	<b>ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE</b>	
	È costituita, anche ai sensi dell'articolo 113, comma 5,	
	lettera c) del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto	
	2000 nella sua attuale formulazione, una società a	
	responsabilità limitata sotto la denominazione: "SANT'AGATA	
	SERVIZI S.R.L.".	
	La società è retta dalle norme dell'Atto Costitutivo, di cui	
	è parte integrante il presente Statuto e, per quanto in esso	
	non previsto dalle norme di legge in materia.	
	Possono essere soci della società gli Enti Pubblici Locali,	
	gli altri Enti Pubblici e altri soggetti dotati di	
	personalità giuridica pubblica.	
	<b>ARTICOLO 2) - OGGETTO</b>	
	La società, nei limiti della normativa vigente e con le	

	necessarie autorizzazioni o concessioni ove previste dalla	
	legge, ha per oggetto la gestione di ogni e qualsiasi	
	servizio volto alla produzione di beni ed attività per la	
	realizzazione di fini sociali e di sviluppo economico e	
	civile delle comunità locali, quali:	
	- la gestione di servizi pubblici locali, in affidamento e o	
	in concessione nonchè di eventuali fasi delle gestioni dei	
	servizi in questione;	
	- l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la ristrutturazione	
	di immobili in genere, la locazione di immobili di sua	
	proprietà e o di terzi, la conduzione di immobili di ogni	
	genere nonchè la edificazione, la ristrutturazione e	
	manutenzione di immobili, la locazione di cespiti anche	
	immobiliari destinati ad attività industriali, commerciali,	
	di servizi di accoglienza anche turistici;	
	- la ristrutturazione, il restauro, la tutela e la	
	valorizzazione del patrimonio urbano, rurale ed ambientale di	
	proprietà comunale;	
	- la gestione di attività alberghiera, di ristorazione, di	
	impianti sportivi e per il tempo libero di proprietà comunale;	
	- la gestione e la cura del patrimonio boschivo, agricolo e	
	zootecnico, ed attività di forestazione;	
	- la gestione e manutenzione del verde pubblico, dei parchi e	
	dei giardini;	
	- la gestione e la fornitura di servizi telematici, di	

	servizi e prodotti informatici;	
	- la gestione e la fornitura di servizi di guida, di	
	trasporto pubblico e di trasporto scolastico;	
	- la fornitura di servizi di igiene ambientale;	
	- la gestione di servizi di erogazione di acqua;	
	- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti	
	solidi urbani, della raccolta differenziata di rifiuti,	
	compresi gli oneri di gestione di servizi di igiene urbana e	
	ambientale;	
	- la bonifica dei siti inquinati;	
	- la gestione delle reti e degli impianti idrici-fognari	
	nonchè dei relativi trattamenti di acque reflue;	
	- le prestazioni di servizi di informazione, l'attività di	
	accertamento ed esazione di diritti, tasse e tributi locali;	
	- la catalogazione e allestimento Archivi ed inventari beni	
	mobili e immobili;	
	- la gestione delle affissioni e cartellonistica stradale e	
	degli spazi pubblicitari;	
	- l'attività di formazione ed informazione anche mediante	
	l'utilizzo di strumenti editoriali e multimediali; formazione	
	professionale, istruzione ed aggiornamento del personale	
	proprio e di enti e di soggetti pubblici e privati;	
	- la gestione di servizi editoriali;	
	- la gestione di servizi per il turismo, per la pubblica	
	illuminazione, per impianti tecnologici e per opere di	

	urbanizzazione primaria e secondaria;	
	- la gestione di mense, di mense scolastiche, asili,	
	strutture di accoglienza per anziani, disabili, immigrati,	
	nomadi, turisti;	
	- la gestione di servizi sociali ed assistenziali;	
	- la gestione di centri di elaborazione dati di qualunque	
	genere compresa la rilevazione topografica e	
	aerofotogrammetrica;	
	- l'organizzazione, la promozione e la gestione di eventi,	
	manifestazioni, convegni nel settore del turismo, della	
	cultura, dello sport, dello spettacolo e dell'ambiente;	
	- la gestione dei rifiuti speciali ed inerti e ingombranti;	
	- spazzamento stradale ed igienizzazione, servizi ambientali	
	cittadini in genere, spalamento neve;	
	- la gestione di biblioteche, archivi, sale cinematografiche	
	e teatrali;	
	- la gestione di immobili storici, culturali e turistici;	
	- la manutenzione della rete viaria comunale;	
	- la gestione di impianti sportivi;	
	- la gestione servizi cimiteriali e delle relative aree;	
	- la gestione di servizi di guardiania, custodia, vigilanza	
	strutture, aree e strutture pubbliche;	
	- la gestione soste;	
	- la gestione di servizio idrico;	
	- la gestione dei servizi relativa alla manutenzione del	

	territorio, anche con attività di risanamento del dissesto	
	idrogeologico e di realizzazione opere di ingegneria	
	naturalistica, dell'ambiente e dell'arredo urbano;	
	- in generale, la gestione di servizi in campo sociale,	
	culturale, ricreativo, scolastico, sanitario, formativo,	
	sportivo ed economico, inclusi quelli relativi alla sicurezza	
	e alla custodia del territorio e del patrimonio immobiliare	
	degli Enti Pubblici locali.	
	Al fine di attuare l'oggetto sociale e per conseguire il suo	
	scopo la società potrà compiere - non come oggetto prevalente	
	e non nei confronti del pubblico - operazioni commerciali,	
	industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie di	
	qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e	
	personali a garanzia di obbligazioni proprie nonché di terzi,	
	se nell'interesse sociale, partecipare a gare di appalto, sia	
	pubbliche, sia private, partecipare in altre società o	
	imprese, anche consortili, aventi oggetto e scopo analogo,	
	affine o connesso al proprio e, comunque, nei limiti di legge.	
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività	
	riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106	
	del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle	
	riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al	
	D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui	
	alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali	
	protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro	

modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate ai soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

#### **ARTICOLO 3) - SEDE**

La sede sociale è in Sant'Agata di Puglia.

Con deliberazioni assunte a norma di Legge e di Statuto si potranno costituire sedi, stabilimenti, succursali, uffici, agenzie di rappresentanze e recapiti in Italia, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società si intende eletto presso l'ultimo domicilio risultante dal Libro dei Soci; a tal fine dovrà essere annotata su tale libro ogni modifica di indirizzo comunicata per scritto dai Soci.

#### **ARTICOLO 4) - DURATA**

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31-12-2050), potrà essere prorogata una o più volte oppure anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE**

##### **Articolo 5) - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

##### **Articolo 6) - AUMENTO DI CAPITALE**

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi

	conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.	
	L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà	
	avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura,	
	di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo	
	suscettibile di valutazione economica.	
	Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione	
	bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad	
	essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
	oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	società.	
	<b>Articolo 7) - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI</b>	
	La società può acquisire dai soci, previo consenso	
	individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a	
	fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con	
	i soci, sulla base di trattative personalizzate,	
	finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono	
	infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto	
	scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla	
	vigente normativa.	
	Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della	
	società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo	
	sbilanciamento dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto	
	oppure in una situazione finanziaria della società nella	
	quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato	

	rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se	
	avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento	
	della società, deve essere restituito.	
	<b>Articolo 8) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER</b>	
	<b>ATTO TRA VIVI A TITOLO ONEROSO</b>	
	I trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni sociali	
	sono efficaci nei confronti della società e possono essere	
	annotati nel Libro Soci soltanto se risulta osservato il	
	procedimento descritto nel presente articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso	
	delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli	
	altri soci il diritto di prelazione, ad eccezione del	
	trasferimento al coniuge o a parenti in linea retta.	
	Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare	
	in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare	
	comunicazione del proprio intendimento, della persona	
	dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante	
	biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun	
	amministratore e i soci, nei trenta giorni dal ricevimento,	
	potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in	
	appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato	
	agli amministratori e al socio alienante.	
	I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la	
	prelazione a parità di condizioni.	
	Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura	

	infungibile gli stessi potranno esercitare la prelazione	
	versando la somma di denaro corrispondente al valore del	
	corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare	
	avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza	
	della suddetta indicazione tale comunicazione sarà	
	considerata priva di effetti.	
	Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o	
	più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore	
	della quota, verrà richiesta, a spese di entrambe le parti,	
	al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la	
	società, la nomina di un arbitratore che procederà a stimare	
	la quota stessa. In tal caso l'esercizio della prelazione	
	potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla	
	partecipazione.	
	Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota	
	offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale	
	alla partecipazione di ciascuno alla società.	
	<b>TITOLO III</b>	
	<b>RECESSO - ESCLUSIONE</b>	
	<b>Articolo 9) - RECESSO</b>	
	Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.	
	In particolare il socio ha diritto di recesso anche qualora	
	non abbia consentito alle decisioni relative alla proroga del	
	termine, alla modifica dei criteri di determinazione del	
	valore della quota in sede di recesso ed alla introduzione o	

	rimozione di vincoli alla circolazione delle quote. Nel caso	
	in cui esistano clausole che determinino l'intrasferibilità	
	delle partecipazioni o ne subordinino il trasferimento al	
	gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza	
	prevederne condizioni e limiti, o pongano condizioni o limiti	
	che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di	
	morte, il diritto di recesso spetta non in dipendenza della	
	delibera introduttiva della clausola in parola, ma nei casi e	
	nei modi previsti dall'art. 2469 C.C..	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita alla società entro	
	quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese	
	della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle	
	generalità del socio recedente, del domicilio per le	
	comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso	
	consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è	
	diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante	
	lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua	
	conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini	
	previsti da speciali disposizioni di legge.	
	Il diritto di recesso può essere esercitato solo con	
	riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la	
	comunicazione è pervenuta alla sede della società.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta	

	annotazione nel Libro Soci.	
	Nell'ipotesi di recesso del socio le partecipazioni saranno	
	rimborsate al socio applicando le disposizioni di cui	
	all'art. 2473, commi 3 et 4, del C.C..	
	<b>Articolo 10) - ESCLUSIONE</b>	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato	
	all'articolo 2466 C.C., può aver luogo:	
	a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la	
	sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici Uffici;	
	b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci,	
	eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente	
	con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti	
	interposti;	
	a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti,	
	salva la possibilità di provare la qualità di soggetto	
	interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il	
	coniuge nonchè le società nelle quali il socio detenga una	
	quota di partecipazione superiore al 50% (cinquanta per	
	cento) del capitale ovvero rivesta la carica di	
	amministratore;	
	c) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento	
	del conferimento d'opera o di servizi eventualmente	
	effettuato da un socio;	
	d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio	

	ai sensi degli artt. 49 e segg. C.C. ovvero qualora questi	
	per almeno 5 (cinque) anni consecutivi non eserciti alcun	
	diritto sociale ad esso spettante.	
	E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.	
	L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere	
	deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei	
	soci che rappresentano più della metà del capitale sociale,	
	non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal	
	socio da escludere. Se la società si compone di due soci,	
	l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su	
	domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.	
	La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata	
	al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica	
	la procedura di rimborso prevista per il recesso, esclusa	
	peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione	
	mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente	
	eventuale liquidazione della società.	
	In particolare la cessione della quota del socio escluso agli	
	altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per	
	iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo	
	amministrativo della società, con facoltà di contrarre con sè	

	medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo	
	questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del	
	relativo potere rappresentativo nei confronti del socio	
	escluso.	
	Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio	
	escluso sulla base delle richiamate disposizioni l'esclusione	
	sarà priva di effetto.	
	L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del	
	socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con	
	deliberazione dei soci, ove questi rivedano nel merito il	
	giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.	
	Non ricorrendo tali presupposti l'esclusione può essere	
	revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo.	
	<b>TITOLO IV</b>	
	<b>DECISIONI DEI SOCI</b>	
	<b>Articolo 11) - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI</b>	
	I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori	
	o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale	
	sociale sottopongono alla loro approvazione nonchè sulle	
	materie riservate alla loro competenza dalla legge.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra	
	indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può	
	partecipare alle decisioni dei soci.	

**Articolo 12) - MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis C.C. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis C.C. con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 C.C., ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finchè la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

**Articolo 13) - DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA**

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è

	predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene	
	sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel	
	domicilio risultante dal Libro Soci;	
	oppure	
	- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica	
	inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, al numero	
	di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato	
	alla società ed annotato nel Libro Soci.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il	
	testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa	
	visione dal socio interpellato.	
	Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso	
	per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od	
	altrimenti approvandolo per iscritto.	
	La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci	
	siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta	
	abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso	
	alla decisione proposta.	
	<b>Articolo 14) - DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER</b>	
	<b>ISCRITTO</b>	
	Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso	
	espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio	
	consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da	

	parte degli amministratori o dei soci di minoranza.	
	Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio	
	mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino	
	con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.	
	La decisione si perfeziona validamente quando almeno la	
	maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato	
	alla società il proprio consenso su un testo di decisione	
	sostanzialmente identico.	
	<b>Articolo 15) - ASSEMBLEA DEI SOCI</b>	
	L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479 bis C.C. è	
	convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, da	
	uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale, mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal	
	Libro Soci;	
	oppure	
	- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica	
	inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza,	
	rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o	
	all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed	
	annotato nel Libro Soci.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione	
	dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato	
	e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.	

	L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità	
	alle precedenti disposizioni purchè alla relativa	
	deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o	
	informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo	
	fax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica ed anche	
	il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non	
	socio, secondo quanto previsto dall'art. 2479 bis C.C.,	
	mediante delega scritta e la relativa documentazione è	
	conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478,	
	comma 1, numero 2), C.C..	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza,	
	da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è	
	assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo	
	il caso in cui il verbale è redatto da notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	

	all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza	
	ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione	
	degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità	
	dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la	
	quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea	
	il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel	
	Libro Soci.	
	Nondimeno nelle more dell'annotazione sul Libro Soci il	
	diritto di voto può essere riconosciuto dal Presidente	
	dell'assemblea al cessionario semprechè il Presidente abbia	
	verificato o fatto verificare sotto la sua responsabilità che	
	il trasferimento in questione sia opponibile erga omnes ai	
	sensi dell'art. 2470, comma 3, C.C..	
	L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	

	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentano più della metà del capitale	
	sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi	
	previsti dai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479 C.C.	
	con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della	
	metà del capitale sociale.	
	<b>Articolo 16) - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO</b>	
	Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate	
	dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 2479 bis C.C..	
	<b>TITOLO V</b>	

**AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA****Articolo 17) - NOMINA - REVOCA - DURATA**

La società è amministrata da uno o da tre amministratori nominati con decisione dei soci, che, in sede di nomina, ne determinano il numero.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

**Articolo 18) - COMPENSO**

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste

dalla vigente normativa in materia.

**Articolo 19) - POTERI**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente Statuto sia riservato alla decisione dei soci.

**Articolo 20) - FORME DI AMMINISTRAZIONE**

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto disposto dall'art. 2475 Cod. Civ., ultimo comma, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 C.C., ma la decisione di cui al comma 3 dell'art. 2257 C.C. e al comma 2 dell'art. 2258 C.C. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

**Articolo 21) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente se non già nominati dai soci.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le

	rispettive regole procedurali di cui ai precedenti Articoli	
	12, 13, e 14; per l'adozione della decisione non collegiale è	
	richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli	
	amministratori.	
	Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce	
	presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia,	
	ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne	
	faccia domanda uno dei Consiglieri.	
	L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a	
	mezzo:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di	
	ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se	
	nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza;	
	- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica	
	inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o	
	Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di	
	telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla	
	società.	
	L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della	
	riunione, e gli argomenti da trattare.	
	Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un	
	giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per	
	telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica.	
	La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia	

	presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori.	
	Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.	
	Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	esattamente identificati e sia loro consentito seguire la	
	discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere	
	documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi	
	requisiti, il consiglio di amministrazione si considera	
	tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure	
	deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire	
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.	
	<b>Articolo 22) - AMMINISTRATORI DELEGATI</b>	
	Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più	
	amministratori determinando i limiti della delega e fatti	
	salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.	
	<b>Articolo 23) - RAPPRESENTANZA</b>	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spetta:	
	- all'amministratore unico;	
	- al Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso	

	di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;	
	- all'amministratore delegato, nei limiti della delega.	
	<b>TITOLO VI</b>	
	<b>CONTROLLI</b>	
	<b>Articolo 24) - COLLEGIO SINDACALE</b>	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure	
	qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di	
	Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un	
	Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2	
	(due) supplenti nominati con decisione dei soci.	
	Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e	
	vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di	
	legge.	
	<b>Articolo 25) - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO</b>	
	In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	<b>TITOLO VII</b>	

**ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO****Articolo 26)- ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

**Articolo 27) - BILANCIO**

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile:
- b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti consentiti dalla legge.

**TITOLO VIII****SCIoglimento - LIQUIDAZIONE****Articolo 28) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per

	le necessarie deliberazioni.	
	E' di competenza dell'assemblea a norma dell'art. 2487 del	
	Codice Civile:	
	a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle	
	regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di	
	liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve	
	svolgersi la liquidazione;	
	d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con	
	particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di	
	rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o	
	blocchi di essi;	
	e) la determinazione degli atti necessari per la	
	conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo	
	esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del	
	migliore realizzo.	
	<b>TITOLO IX</b>	
	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
	<b>Articolo 29) - RINVIO</b>	
	La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni	
	creditizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle	
	disposizioni di legge emanate ed emanande a favore delle	
	imprese operanti sia nel territorio nazionale, sia in	

	particolare nel Mezzogiorno, impegnandosi all'osservanza di	
	tutte le relative prescrizioni e condizioni.	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,	
	valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi	
	speciali in materia.".	
	*****	
	ARTICOLO IV - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI	
	Sino a nuova determinazione dei soci, la società sarà	
	amministrata da un Amministratore Unico, al quale sono	
	attribuiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria	
	amministrazione della società, ad eccezione soltanto di	
	quanto in forza della legge o dello statuto di cui innanzi	
	sia riservato alla decisione dei soci, e al quale spetta la	
	rappresentanza generale della società con l'uso della firma	
	sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	E in questa stessa sede viene nominato Amministratore Unico	
	della società, fino a revoca o dimissioni, il signor Nigro	
	Imperiale Roberto Maria, cittadino italiano, nato a Foggia il	
	22 febbraio 1964 e domiciliato in Foggia alla Via Marchiano'	
	n. 46, codice fiscale NGR RRT 64B22 D643D.	
	ARTICOLO V - INDIRIZZO DELLA SEDE AI SOLI FINI	
	DELL'ISCRIZIONE NEL R.I. - ART. 111 TER DISP. ATT. C.C.	
	Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel	
	Registro delle Imprese i signori Tornisiello Maria Anna e	
	Cristiano Vito Nicola, nelle rispettive qualità, dichiarano	

	che l'attuale indirizzo nel Comune di Sant'Agata di Puglia,	
	ove è posta la sede della società, è il seguente: Piazza XX	
	Settembre n. 7.	
	ARTICOLO VI - PRIMO ESERCIZIO	
	Il primo esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre	
	duemilasette.	
	ARTICOLO VII - SPESE	
	L'importo globale approssimativo delle spese per la	
	costituzione, poste a carico della società, ammonta a euro	
	2.300,00 (duemilatrecento virgola zero zero).	
	ARTICOLO VIII	
	L'amministratore unico ritirerà il capitale sociale come	
	sopra depositato presso il suddetto Istituto di Credito,	
	rilasciandone liberatoria quietanza a saldo.	
	-----	
	-----Il presente atto, in	
	parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in	
	parte scritto a mano da me Notaio, è stato da me Notaio	
	letto, ai comparenti che lo approvano e lo dichiarano	
	conforme alla loro volontà.	
	Occupi il presente atto facciate trenta e quanto della	
	presente trentunesima facciata di fogli otto e viene	
	sottoscritto alle ore dieci e minuti otto.	
	F.to: Maria Anna Tornisiello	
	F.to: Vito Nicola Cristiano	

F.to: GUSTAVO VASSALLI notaio - sigillo

